

Codice Ente: 10197

N° 56 del 29/12/2022

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE UNICA (I.M.U.) ANNO 2023 – APPROVAZIONE ALIQUOTE.-

L'anno **duemilaventidue**, addì **ventinove** del mese di **Dicembre** alle ore **17:00**, nella sala consiliare del Palazzo Comunale.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dall'art. 38 del D.lgs 18 agosto 2000, n.267, dall'art. 19 dello Statuto Comunale e del Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale vennero oggi convocati a seduta i componenti il Consiglio Comunale.

All'appello risultano:

	Presente	Assente		Presente	Assente
<i>CASATI DAVIDE</i>	SI		<i>EPIS MICHELE</i>	SI	
<i>COLONNA PAOLO</i>	SI		<i>TOMASELLI GIOVANNA</i>		SI
<i>VITALI ANGELA</i>	SI		<i>DONATI FABRIZIO</i>	SI	
<i>ROSATI FEDERICA</i>	SI		<i>CARMINATI LUIGI</i>	SI	
<i>CUCCHI PAOLO</i>	SI		<i>MARSALA MATTEO</i>	SI	
<i>GHISLETTI BARBARA</i>	SI		<i>MARCHESI LORENZO</i>	SI	
<i>NERVI MICHELE</i>	SI				

Presenti : 12

Assenti : 1

Partecipa *IL SEGRETARIO GENERALE, Dott.ssa Tiziana Serlenga*, il quale cura e sovrintende alla redazione del presente verbale.

Essendo legale l'adunanza il Presidente, *IL SINDACO, Dott. Davide Casati* dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

La trattazione del presente punto ha inizio alle ore 18,16.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che ad opera dell'art. 1, commi da 739 a 783, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Bilancio 2020) è stata istituita la “nuova” IMU a decorrere dal 1° gennaio 2020;

RESO ATTO che i presupposti della “nuova” IMU sono analoghi a quelli della precedente imposta, come indicato dal comma 740, che conferma il presupposto oggettivo nel possesso di immobili;

VERIFICATO che, ai sensi del comma 741, sono definiti gli oggetti imponibili, ossia i fabbricati, le abitazioni principali, le aree edificabili ed i terreni agricoli;

VISTO il comma 741 lettera c) n. 6, il quale dispone che i comuni possono considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, e che la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare;

PRESO ATTO che:

- il comma 748 fissa l'aliquota di base per l'abitazione principale, inclusa nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze nella misura dello 0,5 per cento, con possibilità per il Comune di aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento
- il comma 750 stabilisce l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, nella misura dello 0,1 per cento, con facoltà per i Comuni di ridurla fino all'azzeramento;
- il comma 751 fissa l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, così qualificati fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, indicata nella misura dello 0,1 per cento, con possibilità per i Comuni di aumentarla fino allo 0,25 per cento o di diminuirla fino all'azzeramento fino all'anno 2021, esentandoli dal 2022;
- il comma 752, consente ai Comuni di modificare l'aliquota di base per i terreni agricoli, fissata nella misura dello 0,76 per cento, con aumento fino all'1,06 per cento o diminuzione fino all'azzeramento;
- il comma 753 indica l'aliquota per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, nella misura di base dello 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, prevedendo la facoltà per i Comuni, mediante deliberazione del consiglio comunale, di aumentarla fino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento;
- il comma 754 stabilisce che l'aliquota base per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli indicati nei precedenti punti, è pari allo 0,86 per cento, fornendo ai Comuni la possibilità, con deliberazione del Consiglio Comunale, di aumentarla fino all'1,06 per cento o di diminuirla fino all'azzeramento;
- il comma 755, che disciplina l'aliquota degli immobili non esentati, ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'art. 1, della Legge n. 208/2015, per i quali i Comuni, con espressa deliberazione del consiglio comunale, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima dell'1,06 per cento di cui al comma 754, fino all'1,14 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI), di cui al comma 677, dell'art. 1, della Legge n. 147/2013, nella stessa misura già applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019, alle condizioni di cui al comma 28 dell'art. 1 della Legge n. 208/2015;
- il comma 758 lettera d) prevede l'esenzione dall'importo per i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993

ATTESO che, ai sensi dell'art. 1 comma 767 della Legge 160/2019, le aliquote e i regolamenti hanno efficacia per l'anno di riferimento purché siano pubblicate sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 14 ottobre dello stesso anno;

DATO ATTO che:

- ai sensi dell'art. 1 commi 756 e 757 della Legge 160/2019 a decorrere dall'anno 2021, i comuni potranno diversificare le aliquote dell'IMU esclusivamente con riferimento alle fattispecie che saranno individuate da un apposito Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze e dovranno redigere la delibera di approvazione delle aliquote previa elaborazione, tramite un'apposita applicazione del Portale del Federalismo Fiscale, di un prospetto che ne formerà parte integrante.
- la limitazione del potere di diversificazione delle aliquote IMU sarà vigente solo dopo l'adozione del decreto in questione;

CONSIDERATO che:

- le aliquote vanno approvate entro il termine per l'adozione del Bilancio di Previsione dell'anno di riferimento;
- attualmente non è stato ancora emanato il Decreto di cui al comma 756 e pertanto, secondo quanto previsto dalla Circolare 1/DF del 18/02/2020 la disposizione che sancisce l'inidoneità della delibera priva del prospetto a produrre effetti non si può che riferire al momento in cui il modello di prospetto verrà reso disponibile;

VISTO il regolamento comunale per l'applicazione dell'IMU;

VISTO il parere di regolarità tecnica e contabile, rilasciato dal Responsabile del Settore Finanziario ai sensi dell'art. 49 – comma 1 - del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000;

VISTO il parere di legittimità del Segretario Generale ai sensi dell'art. 97, 2° comma, del D.Lgs. n. 267/2000 e dell'art. 8 del Regolamento comunale dei controlli interni;

VISTO il parere dell'organo di revisione, ai sensi dell'art.239 comma 1 lettera b) del D.Lgs. 267/00, così come modificato dall'art. 3 comma 2 bis del D.L. 174/2012;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO lo Statuto dell'Ente;

VISTO il regolamento di contabilità dell'Ente;

SENTITO il Sindaco, **Dott. Davide Casati**, il quale, considerato che l'illustrazione è stata effettuata con la trattazione del punto 4) all'ordine del giorno, passa alla votazione del punto in oggetto.

CON VOTI favorevoli 12, contrari nessuno, astenuti nessuno espressi per alzata di mano;

DELIBERA

1. Di approvare, secondo quanto espresso in premessa, le seguenti aliquote IMU per l'anno 2023:

Fattispecie	Normativa di Riferimento	Aliquota
Abitazione principale di categoria catastale A2/A3/A4/A5/A6/A7	Art. 1 c. 740 L. 160/2019	ESENTE
Abitazioni Principali categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze con detrazione di 200,00 euro rapportata al periodo dell'anno.	Art. 1 c. 748 L. 160/2019	0,40%
Immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D	Art. 1 c. 753 L. 160/2019	1,02%
Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita (Beni merce) , così qualificati fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati	Art. 1 c. 751 L. 160/2019	ESENTI
Fabbricati rurali ad uso strumentale , di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133	Art. 1 c. 750 L. 160/2019	AZZERATA
Altri fabbricati	Art. 1 c. 754 L. 160/2019	1,02%
Aree fabbricabili	Art. 1 c. 754 L. 160/2019	1,02%
Terreni agricoli	Art. 1 c. 752 L. 160/2019	ESENTI (ai sensi dell'art. 1 comma 758 L. 160/2019)

- Di confermare il riconoscimento di assimilazione all'abitazione principale all'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziano o disabile che acquisisce la residenza in Istituto di ricovero o sanitario, a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata ai sensi del comma 741 lettera c) n. 6;
- Di dare atto che tali aliquote decorrono dal 1° gennaio 2023;
- Di disporre che la presente deliberazione sia pubblicata nell'apposito Portale del Federalismo Fiscale, con le modalità indicate in premessa, conferendo efficacia alla medesima.

Successivamente con voti favorevoli n.12, contrari nessuno, astenuti nessuno, espressi per alzata di mano, si conferisce al presente provvedimento immediata eseguibilità ai sensi dell'art. 134 comma 4° del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

DELIBERA DI CONSIGLIO



Comune di
SCANZOROSCIATE

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE
Dott. Davide Casati
(Sottoscrizione apposta digitalmente)

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Tiziana Serlenga
(Sottoscrizione apposta digitalmente)